



Regione Veneto



Provincia di Treviso



**CITTÀ DI
PIEVE DI SOLIGO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Giugno 2024

**ADOTTATO con
Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2023**

**APPROVATO con
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02.05.2024
Esecutivo dal 27.05.2024**

Elaborazione Tecnica



Via Roma n. 9/a 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)
Tel. Studio 0438 861161 – cell. 338 3204893
E-mail: info@studiofier.com
C.F. e P.IVA 04273210262

**ALLEGATO AL PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC <u>segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it</u> Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE.....	4
CAPO I - ASPETTI GENERALI	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 – DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	4
ART. 3 - RICHIESTE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI E/O NULLA OSTA	5
ART.4 - LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE PER LE SINGOLE SORGENTI	5
ART. 5 - LIMITI DELLE IMMISSIONI SONORE	6
ART. 6 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE	6
CAPO II – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	8
ART. 7 - PRESENZA DI RUMORE A TEMPO PARZIALE	8
ART. 8 - CANTIERI EDILI.....	8
ART.9 - ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E /O STOCCAGGIO DI MATERIALI INERTI E SIMILARI, IMPIANTI PRODUZIONE, LAVORAZIONE CALCE E/O CONGLOMERATI CEMENTIZI.....	9
ART.10 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE.....	10
ART. 11 - IMPIEGO DI MACCHINE PER GIARDINAGGIO E DEL FAI DA TE (BRICOLAGE/HOBBISTICA).....	10
ART. 12 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI.....	10
ART. 13 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE– LIMITI ED ORARI.....	11
ART.14 - EDIFICI AD USO RESIDENZIALE IN ZONE PREVALEMENTEMENTE INDUSTRIALI E/O ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI.....	12
ART. 15 - UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO.....	12
ART. 16 - ATTIVITÀ DI ALLIETAMENTO ALLA CLIENTELA DEI PUBBLICI ESERCIZI.....	13
ART. 17 - ULTERIORI PRESCRIZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE	13
CAPO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	14
ART. 18 - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO, PUBBLICI ESERCIZI	14
ART. 19 - PUBBLICITÀ FONICA.....	14
ART. 20 - FUOCHI D'ARTIFICIO E RAZZI NON UTILIZZATI PER FINI TECNICI O AGRICOLI	14

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

ART. 21 - CANNONI ANTI-GRANDINE	15
ART. 22 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	15
TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA	15
ART. 23 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA).....	15
ART. 24 - DISPOSIZIONI PER LE CATEGORIE DI IMPRESE (PMI) DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL 18 APRILE 2005.....	15
ART. 25 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA).....	16
ART. 26 - DPIA SEMPLIFICATA.....	17
ART. 27 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI AGLI ESTENSORI DI RELAZIONI ACUSTICHE.....	18
ART. 28 - ISOLAMENTO ACUSTICO.....	18
ART. 29 - LIMITI RUMOROSITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO	19
ART. 30 - NORME SULL'IMPATTO ACUSTICO PER OPERE ED EDIFICI CHE RICADONO NELLE FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA STRADALE	19
ART. 31 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	20
TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI.....	20
ART. 32 - CONTROLLI E VERIFICHE.....	20
ART. 33 - SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LA TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	20
ART. 34 - PERIODO TRANSITORIO	21
ART. 35 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	21

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze Comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
2. Dal medesimo regolamento vengono escluse le emissioni sonore prodotte all'interno degli ambienti di lavoro, i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, schiamazzi, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o all'art. 844 del Codice Civile.
3. Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito condominiale o della proprietà privata, ove vale la disciplina dei Regolamenti Condominiali e/o del Codice Civile, nei casi in cui non siano lesi gli interessi della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 2 – Definizioni ed abbreviazioni

1. Con riferimento all'art. 2 della L. 447/95 e all'Allegato A del D.P.C.M. 01/03/1991, si riportano le seguenti definizioni principali, utili alla comprensione del presente Regolamento:
 - a. valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - b. valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Tali valori limite di immissione possono essere assoluti se determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; differenziali se determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 - c. livello equivalente di rumore ambientale: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
 - d. rumore residuo: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti;
 - e. valori di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente, e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 ("Ordinanze contingibili ed urgenti") della L. n. 447/95;
 - f. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95. I valori di qualità rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo attraverso azioni di risanamento, ma la loro applicazione rimane facoltativa ove non siano superati i valori di attenzione.

Si definiscono inoltre:

 - g. attività rumorosa: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi;

- h. attività temporanea: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito;
luogo pubblico: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
 - i. luogo aperto al pubblico: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture);
 - j. ricettore: ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all'inquinamento acustico causato da sorgenti sonore.
 - k. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h) al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 art. 2, comma 2.
2. All'interno del presente regolamento si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:
 - DPIA Documentazione Previsionale di Impatto Acustico
 - PCCA Piano di Classificazione Acustica

Art. 3 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta

1. Le richieste di autorizzazione previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti. Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto sottoscritto dal Sindaco (*Allegato E*).
2. Rimangono di competenza dell'ufficio attività produttive le sole autorizzazioni rilasciate per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale. Per il rilascio di tali autorizzazioni l'ufficio attività produttive si avvale anche del parere e delle competenze dell'Ufficio Ambiente.
3. Sono di competenza del Settore edilizia privata i procedimenti ed i pareri previsti dal Titolo II del presente Regolamento.

Art.4 - Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

1. Si definiscono valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
2. I livelli di emissione sonora ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II	Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III	Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV	Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V	Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI	Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di emissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.

3. È definito il valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.»;

4. Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a) <i>PERIODO DIURNO</i> | dalle h 06:00 alle h 22:00 |
| b) <i>PERIODO NOTTURNO</i> | dalle h 22:00 alle h 06:00 |

Art. 5 - Limiti delle immissioni sonore

- Si definiscono valori limite di immissione: valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- I livelli di immissione sonora ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definiti dalla "Classificazione Acustica Comunale", sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

- Per le fasce di transizione, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti di immissione in proporzione alla distanza dalle due zone acustiche contermini.
- Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

a) <i>PERIODO DIURNO</i>	dalle h 06:00 alle h 22:00
b) <i>PERIODO NOTTURNO</i>	dalle h 22:00 alle h 06:00

Art. 6 - Infrastrutture di trasporto stradale

- La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è definita dal D.P.R. 142/2004 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
- Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R. 142/2004 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo "E" ed "F", integrando, se necessario, quanto già predisposto con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica.
- I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati di seguito:

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTO TIPI FINI ACUSTICI (DM 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale	-	30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

4. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) della L. 447/1995 e dell'art. 5 comma 5 lettera a) della L.R. 21/1999, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada".

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

CAPO II – ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 7 - Presenza di rumore a tempo parziale

1. Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.
2. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

Art. 8 - Cantieri edili

1. I cantieri edili, stradali o assimilabili sono attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii. o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o da Enti che abbiano potere giurisdizionale nell'ambito del territorio di PIEVE DI SOLIGO.
2. Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (es. dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire per quanto possibile nelle aree di cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe, l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo evitando tutti i rumori inutili).
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilati all'aperto è consentita nei giorni feriali, escluso sabato pomeriggio, nell'orario:
 - a) dal 21 giugno al 20 settembre dalle h 07:00 – alle h 20:00;
 - b) dal 21 settembre al 20 giugno dalle h 07:00 – alle h 18:00.
 Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.
4. L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle h 7:00 alle h 20:00. In caso di ristrutturazioni interne ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi gli orari e i giorni individuati, a adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc).
5. Il limite assoluto da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, è di 70 dB(A), tale limite è da rispettarsi ad 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione.
6. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel presente articolo, non necessita di autorizzazione specifica.
7. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati in regolamento, deve indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, (Allegato B), 30 giorni prima dell'inizio lavori. Il Sindaco, con l'ausilio degli Uffici competenti, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può rilasciare autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni.
8. Le condizioni sono riportate nei relativi permessi di costruire (Allegato A).
9. Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile,

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		Tel. 0438985311
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265

gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo mail, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

10. Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:

- durata attività "rumorose all'interno del cantiere" superiore ai 120 gg totali.
- collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento di limiti di sonori previsti, in deroga, dall'*Allegato A*;

l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda (*Allegato B*), corredata da una valutazione previsionale d'impatto acustico.

Art.9 - Attività di lavorazione e /o stoccaggio di materiali inerti e similari, impianti produzione, lavorazione calce e/o conglomerati cementizi

- Il Servizio Ambiente può autorizzare deroghe temporanee ai limiti acustici fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, la lavorazione (inclusa la produzione), l'ammasso e la movimentazione di risorse minerali, lo sfruttamento di cave e/o l'attività di trattamento rifiuti inerti.
- Fatto salvo quanto previsto al successivo punto c), le attività di cui al comma a) possono operare, in deroga ai limiti acustici, nei soli giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7.30 alle ore 12 il sabato; gli orari indicati si applicano anche al trasporto e alla movimentazione dei materiali all'interno del cantiere e nella viabilità di accesso agli impianti. Per le attività particolarmente rumorose, caratterizzate da livelli di emissione superiori a 70 dB(A), come (a puro titolo esemplificativo) la macinazione e la frantumazione di inerti, gli orari di validità della deroga sono i seguenti: dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì;
- In ogni caso deve essere garantito, per le attività di cui al comma a), quanto segue:
 - ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi, devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale;
 - in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartengono le attività di cui al comma a), il complesso degli impianti fissi di ciascuna azienda deve rispettare il livello di immissione di 70 dB(A);
 - deve essere rispettato il criterio differenziale, con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale;
 - Per poter usufruire della deroga in questione, le nuove attività, nonché le attività esistenti soggette a modifica, devono presentare preventivamente al Servizio Ambiente idonea richiesta di autorizzazione, corredata da una relazione di impatto acustico contenente:
 - i dati relativi alle generalità del richiedente e alla concessione in essere,
 - la descrizione del ciclo produttivo e delle macchine rumorose che si intendono utilizzare;
 - le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore;
 - la valutazione di conformità alla normativa vigente e al presente Regolamento dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali, riferiti alle condizioni di massima emissione sonora;
 - gli eventuali accorgimenti che si intendono mettere in atto al fine del contenimento delle emissioni sonore in fase di estrazione, lavorazione, stoccaggio e trasporto dei materiali, con considerazione anche del rumore dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali all'interno e all'esterno dello stabilimento;
 - la descrizione degli accorgimenti di cui sopra dovrà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori.
 - Il Servizio Ambiente verifica l'istanza e la documentazione di cui al comma d) ed entro 30 giorni dalla presentazione della domanda rilascia idonea autorizzazione o comunica il proprio giustificato

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

diniego, fatta salva la possibilità di richiedere le necessarie integrazioni alla documentazione presentata o di impartire le necessarie prescrizioni;

- f) Le attività di cui al comma a) esistenti, sono tenute a presentare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento idonea relazione tecnica indicante la valutazione dell'impatto acustico derivante dalla propria attività, contenente le stesse valutazioni e dati richiesti al punto d), ma corredata altresì dalle misure fonometriche del rumore prodotto nelle condizioni di massima emissione rumorosa del proprio impianto. Tale relazione, in funzione delle valutazioni emerse, dovrà essere eventualmente accompagnata da un Piano di risanamento acustico e dall'eventuale richiesta di autorizzazione per operare in deroga secondo i limiti di rumore e di orari previsti nel presente articolo;
- g) Il Servizio Ambiente verifica l'istanza e la documentazione di cui al comma f) ed entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, approva il Piano di risanamento acustico indicando i tempi per la sua attuazione e rilascia eventuale autorizzazione ad operare in deroga. Il termine di validità della deroga è fissato in anni tre; almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell'attività è tenuto a presentare eventuale richiesta di rinnovo.

Art.10 - Manutenzione aree verdi pubbliche

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle h 7:00 alle h 19:00 senza interruzioni.

Art. 11 - Impiego di macchine per giardinaggio e del fai da te (bricolage/hobbistica)

1. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle h 8:00 alle h 13:00 e dalle h 15:00 alle h 20:00 nei giorni feriali e dalle h 9:00 alle h 13:00 e dalle h 16:00 alle h 20:00 nei giorni festivi.
2. Altresì le seguenti attività temporanee come hobbistica, bricolage, fai-da-te si intendono sempre autorizzate, purché si svolgano dalle h 8:00 alle h 13:00 e dalle h 15:00 alle h 18:00 nei giorni feriali e dalle h 9:00 alle h 13:00 e dalle h 16:00 alle h 19:00 nei giorni festivi.

Art. 12 - Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali

1. Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n° 21/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
2. Per l'inquinamento acustico derivante da attività diverse da quelle menzionate al comma 1, in tali aree, opportunamente identificate nella classificazione acustica comunale, si applicano i limiti acustici previsti per la Classe III.
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto conformemente alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e si potranno effettuare dalle h 6:00 alle h 22:00 nei giorni feriali e nei giorni festivi dalle h 9:00 alle h 13:00 e dalle h 16:00 alle h 20:00.
4. Altresì per quelle lavorazioni spot in cui vi è la necessità di operare in continuo anche nell'orario notturno (es. trebbiatrice) sono tacitamente autorizzate, ammesso che l'operatività vada ad esaurirsi nelle 24 ore.

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Tel. 0438985311
Giugno 2024		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Art. 13 - Manifestazioni temporanee– limiti ed orari

1. Le manifestazioni di cui al presente capo non necessitano di nulla-osta e sono soggette alla comunicazione (Allegato E) di cui al comma 2 purché presentino contemporaneamente entrambe le seguenti caratteristiche:
 - a) l'attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e deve cessare entro le ore 24.00 del medesimo giorno;
 - b) non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione, misurato a 1 m dalla facciata più esposta dal ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta, di 70 dB(A) Laeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998.
2. Lo svolgimento della manifestazione con le caratteristiche di cui al comma precedente è comunicato all'Amministrazione Comunale almeno 45 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione stessa. La comunicazione va conservata dall'organizzatore sul luogo della manifestazione assieme alla ricevuta di trasmissione al Comune ed esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.
3. Le manifestazioni aventi anche solo una caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono soggette ad autorizzazione, previa valutazione della loro compatibilità con il contesto fisico e temporale di riferimento e in considerazione delle deroghe già concesse nell'ultimo anno e delle eventuali sanzioni precedentemente comminate ai sensi del presente Regolamento.
4. La richiesta di autorizzazione va presentata almeno 45 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione, corredata della documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione può prescrivere che le emissioni sonore siano monitorate da un tecnico competente in acustica, il quale provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione. L'autorizzazione dovrà essere conservata dall'organizzatore sul luogo della manifestazione ed esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo
5. Alle manifestazioni temporanee organizzate dall'Amministrazione Comunale viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti.
6. Considerata la particolarità e le finalità sociali dell'evento, il Comune, in deroga ai limiti acustici prescritti alla lettera b comma 1 del presente articolo, si autorizza in via generale lo svolgimento delle seguenti manifestazioni, che non potranno protrarsi oltre le ore 24.00:
 - Spiedo gigante;
 - Pieve di sera;
 - Auto d'epoca;
 - Festa di S. Caterina;
 - Festa della Birra di Barbisano;
 - Festa di San Tiziano;
 - Festa di San Andrea e dell'Immacolata;
 - Carnevale di Marca.
7. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto può essere concessa deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione sportiva, ne venga fatta richiesta all'ufficio Ambiente presentando il cronoprogramma delle giornate sportive. L'Ufficio Ambiente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

8. Per lo svolgimento di attività estive ludico ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o eventi simili), non è necessario richiedere deroga qualora gli impianti elettro amplificati abbiano potenza inferiore a 300 W, e siano utilizzati nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
9. Durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
10. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico

Art.14 - Edifici ad uso residenziale in zone prevalentemente industriali e/o esclusivamente industriali

1. Per le abitazioni del custode e/o del proprietario, edificate a suo tempo in funzione dell'edificio produttivo (per gli edifici residenziali preesistenti alla realizzazione zone industriali) e posti in Classe V definite: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI", viene previsto quanto segue:
 - a) il rispetto dei limiti assoluti di immissione indicati nella zonizzazione acustica comunale ad un metro dalla facciata degli edifici con ambienti abitativi;
 - b) il rispetto del livello di immissione di 70 dB(A) (tempo di riferimento diurno) e di 60-70 dB(A) e (tempo di riferimento notturno) in corrispondenza del confine della zona acustica a cui appartiene l'attività e il complesso degli impianti fissi;
 - c) non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità ed i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale.
2. Non è applicabile, nel caso specifico, il criterio differenziale con le modalità e i criteri di applicazione previsti dalla normativa nazionale nei soli giorni feriali dalle h 07:30 alle h12:00 e dalle h 13:00 alle h 18:00, dal lunedì al venerdì.
3. In occasione della richiesta di rilascio del permesso di costruire e/o altri titoli abilitativi edilizi citati al comma 1 del presente articolo, dovrà essere prodotta una valutazione previsionale di clima acustico "idonea documentazione in materia di impatto acustico redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008), attestante il fatto che all'interno degli ambienti abitativi saranno presenti livelli sonori inferiori a quelli che permettono l'applicabilità del criterio differenziale.

Art. 15 - Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 - T.U.L.P.S., dall'art. 31 della Legge Regionale 21/09/2007 n. 29, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno del locale e/o delle strutture fisse, le esibizioni di musicisti che non utilizzano strumenti amplificati e/o strumenti a percussione o effettuano riproduzione/diffusione di musica di sottofondo con le caratteristiche, non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle h 24:00.
2. Dette attività musicali dovranno essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo, non dovranno essere pubblicizzate e non dovranno intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali e/o arredi o altre iniziative che utilizzano strumenti musicali o altre apparecchiature acustiche a carattere di attrazione prevalente all'attività abituale e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il suono degli strumenti, anche acustici, e/o apparecchi sonori deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero non avvertibile all'esterno dell'attività stessa

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

e/o nelle adiacenti abitazioni;

- b) è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi, dei circoli ed altri luoghi di ritrovo assimilabili, salvo espressa autorizzazione;
3. Qualora le attività di cui ai commi precedenti, ancorché effettuata prima dalle h 24:00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre h 24:00, dovrà essere espressamente autorizzata dal Sindaco.
4. L'utilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, di apparecchi amplificatori della voce e del suono (ad esempio musica dal vivo e karaoke) il cui orario normalmente non potrà superare le h 24:00, dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune.
5. La reiterata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà l'emanazione di un provvedimento di divieto da parte dell'Ufficio Ambiente all'uso e alla detenzione di strumenti ed impianti musicali, anche coattivo.

Art. 16 - Attività di allietamento alla clientela dei pubblici esercizi

1. Per attività di allietamento alla clientela effettuata dai pubblici esercizi si intende l'attività svolta nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e del decreto ministeriale 19/08/1996. L'allietamento avviene mediante apparecchi televisivi, abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box; possono rientrare nella fattispecie apparecchi di karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, conferenze, esposizioni.
2. Per tale attività nel caso in cui vengano superati i limiti di legge si rimanda al CAPO III, e agli altri articoli del presente regolamento.
3. Viceversa le attività di allietamento, non superanti i limiti di leggi, si distinguono in:
- a) attività a bassa rumorosità di cui all'articolo 4 comma 1 del D.P.R. 227/2011 che non utilizzano impianti di diffusione sonora e non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - b) attività svolta all'interno dei locali senza impianti elettro-amplificati o con riproduzione musicale di sottofondo fino alle h 23:30, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa. Per la musica di sottofondo all'interno dei locali deve intendersi quella avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti;

Art. 17 - Ulteriori prescrizioni per attività rumorose

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga è tenuto:
- ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei a limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti quali, a titolo esemplificativo, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con idonea apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici, la scelta di brani più idonei al contesto e all'orario in cui si svolge la manifestazione o spettacolo;
 - a nominare un Referente della manifestazione o spettacolo che controlli, durante l'intero svolgersi dell'evento in deroga, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo; il

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Responsabile tecnico deve garantire la reperibilità per tutta la durata dell'evento autorizzato in deroga.

- Qualora le aree adibite a sagre, fiere, manifestazioni e spettacoli in genere, ricadano in prossimità di ricettori sensibili come ad esempio le strutture scolastiche, funzioni connesse ai luoghi di culto, gli orari di esercizio delle citate attività non dovranno sovrapporsi a queste ultime.

CAPO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 18 - Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo, pubblici esercizi

- In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, deve essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).
- La domanda di permesso di costruire o altri titoli abilitativi, la documentazione per le strutture di cui al presente articolo deve contenere una idonea documentazione di "Impatto Ambientale" di seguito indicato con la sigla "I.A.". la documentazione dovrà essere redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
- Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di permesso di costruire o altri titoli abilitativi, la di Impatti Acustici. deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività all'esercizio.
- La documentazione di I.A. deve dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO
valori in dB(A):

POTEREFONO- ISOLANTE	ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZ.	LIVELLO RUMORE DI CALPESTIO	LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE	LIVELLO CONT EQUIVALENTE DI PRESSIONE SONORA
50	42	55	35	35

- Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 19 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei soli giorni feriali. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal presente Regolamento.

Art. 20 - Fuochi d'artificio e razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo in occasione di feste popolari e/o sagre paesane tradizionali o altre manifestazioni.

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Art. 21 - Cannoni anti-grandine

1. È ammesso l'impiego dei cannoni anti-grandine, purché l'installazione avvenga ad una distanza minima di 120 metri dagli edifici residenziali e di 50 metri dalle strade pubbliche e il loro uso dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento atmosferico, potenzialmente grandinigeno.
2. La frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può essere superiore a 6 (sei) esplosioni al minuto.
3. Lo spegnimento dei cannoni suddetti, deve avvenire a distanza in modo da cessare le detonazioni nel più breve tempo possibile.
4. I cannoni antigrandine (di nuova installazione) dovranno essere dotati di sistemi di insonorizzazione al fine di limitare al massimo i rumori molesti.
5. In ogni caso i cannoni anti-grandine possono essere usati solo nel periodo che va dall'inizio fioritura a fine raccolta.

Art. 22 - Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ecc. devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 5 minuti primi.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale comunque non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente..

TITOLO II – DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 23 - Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA)

1. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) è disciplinata dalla normativa vigente in materia, Legge 447/1995 e dalle Linee Guida previste con DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
2. I requisiti della documentazione, sono riportati in allegato (*Allegato F*).

Art. 24 - Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

1. L'art. 4 del DPR n. 227/2011 ha semplificato gli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento acustico gravanti sulle Piccole Medie Imprese (PMI), escludendo dall'obbligo di presentare la DPIA le "attività a bassa rumorosità" riportate nel seguente elenco,

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Attività a bassa rumorosità" elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011

1. Attività alberghiera.	26. Piercing e tatuaggi.
2. Attività agro-turistica.	27. Laboratori veterinari.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
4. Attività ricreative.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
5. Attività turistica.	30. Lavanderie e stirerie.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
7. Attività culturale.	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
9. Palestre.	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
10. Stabilimenti balneari.	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
11. Agenzie di viaggio.	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
12. Sale da gioco.	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
13. Attività di supporto alle imprese.	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio.
14. Call center.	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
15. Attività di intermediazione monetaria.	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	41. Luteria.
17. Attività di intermediazione immobiliare.	42. Laboratori di restauro artistico.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	43. Riparazione di beni di consumo.
19. Attività di informatica – software.	44. Ottici.
20. Attività di informatica – house.	45. Fotografi.
21. Attività di informatica – internet point.	46. Grafici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	
23. Istituti di bellezza.	
24. Estetica.	
25. Centro massaggi e solarium.	

- La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività. L'esenzione dall'obbligo di presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico non si applica al caso di "ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari", attività evidenziate con colore blu nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- Qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la documentazione sull'impatto acustico può essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa acustica vigente, sottoscritta da un Tecnico Competente in acustica con le modalità di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.

Art. 25 - Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)

- La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è disciplinata dalla normativa vigente, Legge 447/1995 e dalla DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008).
- La tabella riporta le distanze ove trova applicazione il comma 1 del presente articolo:

DISTANZA MINIMA DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE DA	VALORE DELLA DISTANZA ENTRO LA QUALE È RICHIESTA LA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO [m]
Discoteche, circoli privati e pubblici esercizi	50
Impianti sportivi e ricreativi	80
Attività produttive industriali	100
Attività produttive artigianali	50
Attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari	200
Postazioni di servizi commerciali polifunzionali	50
Depuratore comunale	150
Infrastrutture stradali (fatto salvo quanto previsto dal DPR 142/2004 e s.m.i.)	- 50 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 4, 5 o 6; - 20 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 3; - 10 m se l'edificio residenziale è ubicato in classe 1 o 2.

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

3. Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.
4. I requisiti della documentazione, sono riportati in allegato (*Allegato G*).

Art. 26 - DPIA semplificata

1. Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o altri titoli abilitativi - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA redatta in forma semplificata.
2. La **DPIA semplificata** dovrà riportare almeno le informazioni seguenti:
 - a) individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
 - b) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fono-isolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - d) rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai recettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
 - e) descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che si prevede sia interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.
3. Contestualmente alla presentazione della documentazione in forma semplificata dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:
 - a) nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
 - b) nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);
 - c) le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti.
4. La documentazione dovrà essere integrata come previsto Art.18, del presente Regolamento Comunale, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.
5. L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

6. È possibile inoltre presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:
 - a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
 - b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
 - c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
 - d) non inducono rumorosità di tipo antropico.
7. La DPIA, semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione dell'opera o attività;
 - b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
 - c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
 - d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.
8. Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.
9. Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIA riferite a:
 - a) recettori o aree inserite in classe acustica I, dal piano di zonizzazione acustica comunale;
 - b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

Art. 27 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono esser redatte da tecnico competente come definito rispettivamente alla normativa vigente in particolare dall'art.2 comma 6, Legge n. 447/1995 e dal Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Art. 28 - Isolamento acustico

1. I materiali utilizzati per la costruzione di ambienti abitativi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, da locali di pubblico spettacolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie, definite nella Tabella A del D.P.C.M. 05/12/97:
 - a) categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
 - b) categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
 - c) categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso		E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

3. Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla Tab. A	PARAMETRI*				
	R_w *	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

*Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

Dove:

R_w : indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

$D_{2m,nT,w}$: indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L_{n,w}$: indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato;

L_{ASmax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow

L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Per le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, tenendo presente anche quello prodotto dagli assi stradali e di comunicazione in genere, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 29 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

- Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
- La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
 - 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
 - 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.
- Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.
- Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 30 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del DPR 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al DPR n. 142/2004 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{eq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) L_{eq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) L_{eq} diurno per le scuole.

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Giugno 2024		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Art. 31 - Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la valutazione necessaria atta a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal *D.P.C.M. 05/12/97*, ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - a) i requisiti acustici per le sorgenti sonore interne
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
2. La Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale devono essere dettagliati: gli elementi oggetto delle valutazioni (partizioni, sorgenti sonore interne) e le loro caratteristiche, i risultati delle valutazioni previsionali in rapporto agli standard stabiliti dalla normativa, le modalità di valutazione previsionale adottate. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, dal progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La predisposizione della Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della *L.R. 56/77 e s.m.i.* (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:
 - a) residenza o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili;
 - c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
 - d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - g) attività commerciali o assimilabili.
4. In ogni caso la Documentazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici dovrà essere predisposta solo se e prevista la realizzazione di nuove sorgenti sonore interne e/o la realizzazione ex-novo o il rifacimento completo di partizioni significative in relazione ai valori degli indici di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, e che costituiscono elementi di trasmissione diretta di suoni e delle vibrazioni meccaniche per via solida.

TITOLO III - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 32 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche e amministrative di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art.2 della Legge 447/1995.

Art. 33 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516 a EUR 5164.
2. La medesima sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluto di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
3. I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516 a

Città di Pieve di Soligo Provincia di Treviso	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
Regolamento comunale per la disciplina della tutela dall'inquinamento acustico		Tel. 0438985311
Giugno 2024		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

EUR 5164. A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento;

4. I responsabili della conduzione di attività a carattere temporaneo senza autorizzazione o in maniera difforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 100 a EUR 500;
5. chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee del presente Regolamento è punito col pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46;
6. chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46;(***)
7. Al comune per i punti 1) e 2) spetta una quota del 30% delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del settanta per cento è attribuita al Bilancio dello Stato. (****)

*) art.8, com.2, L.R. n.21/1999;**) art.10, com.1-2, L. n.447/1995;****) art.8, com.3 lett a)-b)-c L.R. n.21/1999;*****) art.10, com.4-, L. n.447/1995 e art.9 L.R. n.21/1999

Art. 34 - Periodo transitorio

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare attualmente i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.
2. le attività per le quali si ipotizzi un possibile superamento dei limiti, sono tenute a presentare alla Regione adeguato Piano di Risanamento entro 12 (dodici) dalla data di approvazione della classificazione acustica del territorio, Piano nel quale andrà indicato anche il termine entro il quale si prevede l'adeguamento ai limiti di legge. Ai sensi del DPCM 01 marzo 1991 tale termine non deve superare i 30 mesi. Le attività che non presentano il suddetto Piano devono in ogni caso adeguarsi ai limiti di zonizzazione entro i sei mesi successivi all'adozione della zonizzazione stessa.
3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano, indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego.
4. Sono fatti salvi i termini e le modalità di adeguamento previsti nel Regolamento acustico per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari.

Art. 35 - Abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme precedenti in tema di acustica, contenute in altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Città di Pieve di Soligo		E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
Provincia di Treviso		Tel. 0438985311 Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO A		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

CANTIERI EDILI

Testo da inserire nella corrispondenza tecnica

LIMITI DI RUMOROSITÀ E ORARI

I limiti di rumorosità sono quelli fissati con la Classificazione Acustica del Comune di Pieve di Soligo.

Tabella dei valori (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi	Valori limite di emissione Leq in dB(A)		Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I	45	35	50	40
Classe II	50	40	55	45
Classe III	55	45	60	50
Classe IV	60	50	65	55
Classe V	65	55	70	60
Classe VI	65	65	70	70

Gli orari in cui è consentita l'attivazione di macchinari rumorosi e/o l'esecuzione di lavorazioni rumorose sono:

- a) Per i cantieri edili od assimilabili all'aperto: i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario
- invernale (dal 21 Settembre al 20 Giugno): dalle ore **7.00 alle ore 18.00** ;
 - estivo (dal 21 Giugno al 20 Settembre): dalle ore **7.00 alle ore 20.00**;

Eventuali deroghe ai limiti e/o agli orari suindicati, devono essere richieste al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per cantieri di durata non superiore ai 15 giorni, per i quali si prevede rispetto dei limiti e degli orari indicati dal regolamento, è sufficiente la presentazione di una comunicazione con la quale il responsabile di cantiere dichiara il contemporaneo rispetto dei limiti, orari e durata del cantiere stesso.

Città di Pieve di Soligo		E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO B		Tel. 0438985311
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Richiesta per cantieri

**Marca
da
bollo**

OGGETTO: domanda di autorizzazione per attività temporanea in deroga.

Note per la compilazione:

LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ, non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga richiesta meno di 30 giorni prima dell'inizio del cantiere.

Per i cantieri di durata non superiore a 15 giorni che rispettino anche TUTTE le altre condizioni di cui all'art.12 del Regolamento Comunale è possibile presentare solo la DICHIARAZIONE.

Al sindaco del Comune di PIEVE DI SOLIGO

Ditta:

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____ / ____ / ____

e residente a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

nella qualità di:

☐ TITOLARE

☐ RESPONSABILE

☐ DIRETTORE LAVORI

☐ altro (specificare): _____

Città di Pieve di Soligo		E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO B		Tel. 0438985311
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265

CHIEDE

ai sensi dell'art.6, della Legge Quadro 26 ottobre 1995 n.447 e del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal regolamento comunale, per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per cantiere sito nel Comune di Pieve di Soligo in Via/Piazza _____ n. _____

DICHIARA

DATA INIZIO LAVORI _____

DATA FINE LAVORI _____

LUOGO ATTIVITÀ _____

ORARIO ATTIVITÀ _____

ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA _____

LIVELLI SONORI _____

Città di Pieve di Soligo		E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO B		Tel. 0438985311
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

ELENCO ATTREZZATURE E MACCHINARI UTILIZZATI

(Anno omologazione, potenza acustica (dBA), Impiego giornaliero (ore/giorno):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

A tal fine, il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e del Regolamento comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose ed a rispettare ogni prescrizione.

Allega la seguente documentazione obbligatoria:

- 1) planimetria della zona interessata dall'attività rumorosa, compresa un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti (estratto P.R.G.);
- 2) relazione tecnico-descrittiva sul cantiere quali durata in giorni, superficie cantiere, operai impiegati, mezzi utilizzati, sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) descrizione delle misure tecniche previste per ridurre al minimo le emissioni sonore e le molestie a terzi.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome _____ Cognome _____

Luogo _____ data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono _____ fax _____

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Città di Pieve di Soligo	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Provincia di Treviso		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO C		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Richiesta per manifestazioni

**Marca
da
bollo**

OGGETTO: domanda di autorizzazione per attività temporanea in deroga.

Note per la compilazione:

LA DOMANDA VA INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ RUMOROSA, non è garantito il rilascio dell'autorizzazione in deroga se la domanda viene inoltrata con un termine inferiore.

La domanda deve essere compilata integralmente: non si assicura il rilascio dell'autorizzazione nel caso di domanda incompleta. Per le manifestazioni che si prevede vengano esercitate nel rispetto dei limiti, orari e condizioni di cui al Regolamento Comunale, è sufficiente presentare la DICHIARAZIONE.

Al sindaco del Comune di PIEVE DI SOLIGO

Ditta:

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____

e residente a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

nella qualità di:

☐ TITOLARE

☐ RESPONSABILE

☐ DIRETTORE LAVORI

☐ altro (specificare): _____

C H I E D E

ai sensi dell'art.6 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14/11/1997 e/o agli orari previsti dal Regolamento Comunale Art.17, per l'utilizzo dei macchinari, strumenti per manifestazione:

Città di Pieve di Soligo		E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO C		Tel. 0438985311
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

☐ denominazione della manifestazione _____

☐ da svolgersi nel comune di Pieve di Soligo in Via/Piazza _____ n. ____

A tale scopo e sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

DATA INIZIO MANIFESTAZIONE _____

DATA FINE MANIFESTAZIONE _____

LUOGO MANIFESTAZIONE ZONA ACUSTICA _____

ZONA ACUSTICA _____

ORARI MANIFESTAZIONE _____

ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA _____

A L L E G A

- Planimetria della zona con indicazione delle abitazioni vicine e della loro distanza dell'area della manifestazione, posizionamento eventuale palco e posizione e orientamento diffusori acustici;
- Relazione tecnico-descrittiva sulla manifestazione, superficie dell'area, afflusso previsto, numero di diffusori acustici utilizzati, potenza impianto amplificazione, distanza minima da edifici in metri ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- Documentazione tecnica relativa alle misure previste per il contenimento delle emissioni sonore.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome _____ Cognome _____

Luogo _____ data di nascita _____

Indirizzo _____

Telefono _____ fax _____

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Città di Pieve di Soligo	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO D		Tel. 0438985311
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265

Dichiarazione per cantieri

Comunicazione di attività rumorosa temporanea

ATTENZIONE!

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni dell'art.12 del Regolamento Comunale.

In caso contrario è necessario presentare DOMANDA, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

**Al sindaco del Comune di PIEVE DI
SOLIGO**

Ditta:

—

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
____/____/____

e residente a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

nella qualità di:

☐ TITOLARE

☐ RESPONSABILE

☐ DIRETTORE LAVORI

☐ altro (specificare): _____

Città di Pieve di Soligo	 CITTA DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Provincia di Treviso		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO D		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Del cantiere

per: _____

(Specificare la tipologia di lavori che si intendono effettuare)

C O M U N I C A

Che nei giorni dal _____ al _____

(massimo 15 giorni)

nel Comune di Pieve di Soligo in Via/Piazza

_____ n. _____ (indicare il luogo esatto del cantiere: indirizzo
esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

Sarà attivato il cantiere dotato dei seguenti macchinari

(descrizione, potenza acustica (dBA), impiego giornaliero ore/giorno)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

A tal fine il sottoscritto,

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nella stessa e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare, di RISPETTARE gli ORARI e i LIMITI di cui all'art.12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Documentazione obbligatoria da allegare:

1. Planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità;

Città di Pieve di Soligo	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO D		Tel. 0438985311
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265

2. Relazione tecnica-descrittiva sulle sorgenti rumorose, ubicazione, eventuali schede tecniche ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. Elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento.

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Città di Pieve di Soligo	 CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO	Tel. 0438985311 – Fax 0438985300
Provincia di Treviso		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO E		E-mail: info@comunepievedisoligo.it
C.F. e P.I. 00445940265		
Approvazione con delibera di Consiglio Comunale di n.26 del 02.05.2024: Esecutiva dal 27.05.2024		

ALLEGATO E

Dichiarazione per manifestazione

Dichiarazione per attività rumorosa temporanea in luogo pubblico (feste popolari, luna park, ecc.)

ATTENZIONE!

La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in Deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTE le condizioni degli articoli 13 e 17 del Regolamento Comunale. In caso contrario è necessario presentare DOMANDA, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Al sindaco del Comune di PIEVE DI SOLIGO

Ditta:

Sede legale

Via _____ n. _____ CAP _____ Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____

e residente a _____ in Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

nella qualità di:

☐ TITOLARE

☐ RESPONSABILE

☐ DIRETTORE LAVORI

☐ altro (specificare): _____

Della manifestazione: _____

(Specificare la tipologia di manifestazione che si intende effettuare)

C O M U N I C A

Che nei giorni dal _____ al _____

nel Comune di Pieve di Soligo in Via/Piazza _____ n. _____

(indicare il luogo esatto: indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione)

Zona acustica _____

(indicare la classificazione in cui rientra la zona)

Città di Pieve di Soligo		Tel. 0438985311 – Fax 0438985300
Provincia di Treviso		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO E		E-mail: info@comunepievedisoligo.it
C.F. e P.I. 00445940265		
Approvazione con delibera di Consiglio Comunale di n.26 del 02.05.2024: Esecutiva dal 27.05.2024		

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

Per cui verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi:

(descrizione, potenza acustica (dBA), impiego giornaliero ore/giorno)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

A tal fine il sottoscritto,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nella stessa e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare, di RISPETTARE gli ORARI e i LIMITI di cui all'art. 17 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Giorni: tutte le giornate feriali e festive dell'anno.

Orari:

- nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.

Limiti:

- in zona I: 68 dB(A)
- in zona II : 70 dB(A)
- in zona III – IV - V: 73 dB(A)
- in zona VI: 76dB(A)

Città di Pieve di Soligo		Tel. 0438985311 – Fax 0438985300
Provincia di Treviso		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO E		E-mail: info@comunepievedisoligo.it
		C.F. e P.I. 00445940265
Approvazione con delibera di Consiglio Comunale di n.26 del 02.05.2024: Esecutiva dal 27.05.2024		

Documentazione obbligatoria da allegare:

1. Planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità;
2. Relazione tecnica-descrittiva sulle sorgenti rumorose, ubicazione, eventuali schede tecniche ed ogni altra informazione ritenuta utile;
3. Elenco degli accorgimenti tecnico/procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento.

In fede

Data

Firma

(firma leggibile e timbro della ditta)

Città di Pieve di Soligo	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC <u>segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it</u> Tel. 0438985311
Provincia di Treviso		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO F		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

Prot. n. _____

Pratica n. _____

OGGETTO: LEGGE 26 ottobre 1995 n. 447 art. 8 punto 6 - **NULLA OSTA ACUSTICO**

DITTA: _____

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta presentata da _____,
diretta ad ottenere il nulla osta acustico;

VISTA la relazione la relazione dalla quale si evince che la rumorosità derivante dall'attività lavorativa della Ditta sopraccitata rispetterà i limiti di accettabilità diurni e notturni per l'ambiente esterno e i limiti previsti negli ambienti abitativi fissati dal DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. _____ di Classificazione Acustica Comunale;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997;

VISTA la legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la Legge 08.06.1990 n.142;

RILASCIA NULLA-OSTA

per l'inserimento dell'attività di _____ nell'edificio sito in via (oppure mappali, ecc...)

con l'obbligo del rispetto dei seguenti

limiti:

<i>classi di destinazione d'uso del</i>	<i>tempi di</i>	
	<i>diurno (06.00-</i>	<i>notturno (22.00-</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

È fatto obbligo inoltre di:

adottare tutte le misure necessarie allo scopo di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

richiedere un nuovo nulla-osta per ogni diversa destinazione del fabbricato, od in caso di

ampliamento, ristrutturazione o spostamento, o per modifica del ciclo tecnologico;

Città di Pieve di Soligo	 CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO	E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO F		Tel. 0438985311
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265

produrre al Comune entro 90 giorni dall'avvio dell'attività di opportuna indagine fonometrica a dimostrazione del rispetto dei limiti fissati.

Il Comune è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutti i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla rumorosità.

Il presente nulla-osta **sarà revocato in caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle condizioni più sopra indicate nei tempi e modi prescritti ed in ogni altro caso previsto dalla Legge.**

La trasgressione a quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Città di Pieve di Soligo		E-mail info@comunepievedisoligo.it
Provincia di Treviso		PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO G		Tel. 0438985311
		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)

La documentazione previsionale di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

La relazione dovrà contenere:

- Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo;
- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
- Descrizione delle sorgenti di rumore;
- Valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento confrontato con i livelli di rumore esistenti;
- Indicazione dei livelli di rumore prima dell'attivazione del nuovo insediamento dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici;
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere il confronto;
- Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione;
- Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

I contenuti degli elaborati cartografici allegati alla documentazione di impatto ambientale sono:

- Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

Città di Pieve di Soligo		E-mail info@comunepievedisoligo.it PEC segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it Tel. 0438985311
Provincia di Treviso		Web: www.comune.pievedisoligo.tv.it
ALLEGATO H		C.F. e P.I. 00445940265
Piano Comunale di Classificazione Acustica - Approvato con D.C.C. n. 26 del 02.05.2024 - Esecutivo dal 27.05.2024		

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

redatta ai sensi della DDG ARPAV n.3 del 29/01/2008 (BUR. N.92 DEL 7/11/2008)

La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95».

1) la VPCA dovrà descrivere esaustivamente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:

- a) descrizione esaustiva dell'opera da realizzare;
- b) descrizione esaustiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
- c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata.
- d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
- e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
- f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
- g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.



REGIONE VENETO
Regione Veneto



CITTÀ DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso



Piano di Classificazione Acustica comunale ai sensi della Legge 447/1995

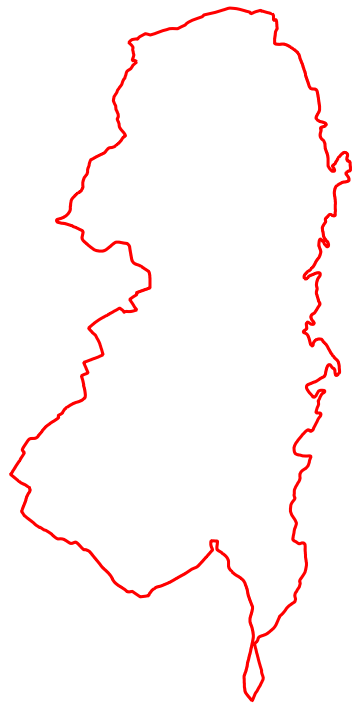
Tav. 3 - Elaborato di sintesi

TAV.

3

Scala

1:10000



ADOTTATO con
delibera di consiglio comunale n. 64 del 30.12.2023

ADEGUATO E APPROVATO con
delibera di consiglio comunale n. 26 del 02.05.2024
Esecutivo dal 27.05.2024

Elaborazione	Rev.	Data Rev.
PROGETTISTI: Studio Dott.Fier e Associati Sas	00	05.06.2024
CONSULENZA CARTOGRAFICA: STUDIO DI PIANIFICAZIONE dott. pianif. Matteo Gobbo con dott.ssa Alessia Rosin		

LEGENDA

- Limiti amministrativi
- Ricettori sensibili (ospedali, scuole, case di cura e di riposo)
- Aree spettacoli

Classi zonizzazione acustica

- Classe acustica I - Aree particolarmente protette
- Classe acustica II - Aree prevalentemente residenziali
- Classe acustica III - Aree di tipo misto
- Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana
- Classe acustica V - Aree prevalentemente industriali
- Classe acustica VI - Aree esclusivamente industriali

Fasce pertinenza stradale

- Fascia A (100m) strada di tipo Cb extraurbana secondaria esistente
- Fascia B (50m) strada di tipo Cb extraurbana secondaria esistente
- Centri abitati

LIMITI DI EMISSIONE E LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE ai sensi del DPCM 14/11/1997

CLASSE	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO (06:00 - 22:00)	NOTTURNO (22:00 - 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

LIMITI IMMISSIONI DEL RUMORE DA TRAFFICO VEICOLARE ALL'INTERNO DELLA FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA ai sensi del DPR 142/2004

TIPO STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI FINLACUSTICI (secondo Norme e CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]b	Notturmo [dB(A)]b	Diurno [dB(A)]b	Notturmo [dB(A)]b
A - autostrada	-	100 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
B - extraurbana principale	-	100 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR)	100 (fascia A) 50 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A) 50 (fascia B)	50	40	70 65	60 55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiata separate e inter-quartiere)	100	50	40	70	60
	Cb (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	65
E - urbana di quartiere	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 447 del 1995.			
F - locale	-	30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Annotazione: qualora un edificio sia interessato nella presente cartografia da due diverse classi acustiche, verrà presa come riferimento la classe acustica più favorevole al ricettore presente nell'edificio stesso.

